



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE

N. B2720 del 24/05/2010

Proposta n. 7835 del 16/05/2010

Oggetto:

Oggetto: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/1923. e R.D. n. 1126/1926. Richiesta dell'Amministrazione comunale di Sambuci relativa all'allargamento della strada vicinale "I Colli" - 1° stralcio - ed opere igienico sanitarie. Fasc. 12305.

Proponente:

Estensore	TOCCACIELI MASSIMO	_____
Responsabile del procedimento	ING. GIUSEPPE TANZI	_____
Responsabile dell' Area	G. TANZI	_____
Direttore Regionale	G. BARGAGNA	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/1923. e R.D. n. 1126/1926. Richiesta dell'Amministrazione comunale di Sambuci relativa all'allargamento della strada vicinale "I Colli" - I° stralcio - ed opere igienico sanitarie. Fasc. 12305.

il Direttore del Dipartimento Territorio

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Vista la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

Vista la D.G.R. n. 734 del 28/09/2007, che conferisce al dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

Vista la D.G.R. 572 del 27/07/2009 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al dott. Raniero De Filippis;

Vista la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

Vista la D.G.R. n. 578 del 27/07/2009 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all'Arch. Giovanna Bargagna;

VISTA la D.G.R. n. 254 del 26/04/2010 "Recente modifica al Regolamento Regionale del 06/09/2002 n. 1 e successive modifiche";

Visto l'Atto di Organizzazione n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

Visto il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

Visto il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

Vista la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

Vista la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

Vista la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

Vista la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

Vista la richiesta dell'amministrazione comunale di Sambuci;

Vista la nota del Comune di Sambuci che attesta sia l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della richiesta e dei relativi allegati sia l'assenza di osservazioni;

Tenuto conto del parere, favorevole con prescrizioni, espresso dall'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio, con nota n. 14368 del 27/01/2004, ai sensi dell'art. 13 L. 64/74, relativamente al Piano di Zona di cui l'allargamento stradale è parte integrante;

Tenuto conto della documentazione tecnica allegata alla richiesta, comprendente:

1. Elaborato denominato "Relazione geologica", a firma del geol. Marco Evangelisti;
2. Tav. unica denominata "Inquadramento territoriale con base catastale, planimetrie di progetto, sezioni e profili", a firma dell'ing. Renato Orzella e dell'arch. Battisti Maurizio;
3. Elaborato denominato "Relazione descrittiva", a firma dell'ing. Renato Orzella;
4. Scheda notizie.

Visto che l'Area non rientra tra quelle perimetrata a rischio da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

Visto che gli elaborati progettuali non analizzano in dettaglio i movimenti terra necessari per la realizzazione delle opere igienico sanitarie;

Considerato che la opere igienico sanitarie rientrano tra gli interventi delegati ai Comuni;

Considerato che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

Considerato che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

DETERMINA

di **CONCEDERE il NULLA OSTA** ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, all'amministrazione comunale di Sambuci per eseguire **esclusivamente** i movimenti di terra per l'allargamento della strada vicinale "I Colli" 1° stralcio, secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

- 1) Siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere espresso dall'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio, con nota n. 14368 del 27/01/2004, ai sensi dell'art. 13 L. 64/74, relativamente al Piano di Zona di cui l'allargamento stradale è parte integrante;
- 2) Siano acquisiti, prima dell'inizio dei lavori, tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc.. da parte degli organi competenti;
- 3) Durante i lavori di sbancamento, si prescrive la presenza di un geologo che verifichi sia la stabilità dei fronti di scavo. Nel caso in cui, durante i lavori di scavo, il geologo accerti la presenza di situazioni di potenziale pericolo, devono essere posti in opera immediatamente tutti gli accorgimenti necessari alla sua rimozione. L'avvenuta rimozione della situazione di dissesto deve essere accertata dal geologo e certificata alla Direzione Lavori;
- 4) Le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere completamente e razionalmente regimate, convogliate in condotte e corsi d'acqua esistenti, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- 5) L'intervento sulla vegetazione di pregio esistente (Leccio, Alloro, Cerro/Roverella) dovrà essere limitato esclusivamente ai terreni interessati dall'ampliamento della carreggiata e dovranno essere messe a dimora, lungo la nuova carreggiata o nelle vicinanze, un numero di piante uguale a quelle che verranno estirpate. Ovviamente, qualora possibile, tale tipo di vegetazione dovrà essere salvaguardata anche durante le operazioni di cantiere;
- 6) Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti, secondo progetto siano riutilizzati per la sistemazione stradale o smaltito secondo le leggi vigenti;
- 7) Gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotate di idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque, da mantenersi costantemente efficienti;
- 8) Qualora, durante l'esecuzione dei lavori o in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, il Proponente si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo;
- 9) Il proponente verifichi se l'intervento rientri tra quelli soggetti a Verifica di Impatto Ambientale o a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii e, in caso affermativo, si attivi per richiedere i necessari pareri previsti dalle leggi vigenti;
- 10) Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS o di un SIC, il proponente si attivi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente.

Il richiedente dovrà esibire, su richiesta, una copia degli elaborati progettuali, così come previsti dall'atto di autorizzazione finale per i controlli di competenza del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Il Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato dovrà verificare la corrispondenza dei lavori autorizzati tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione finale ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano

inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova richiesta.

Il Comune di Sambuci pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato il presente provvedimento, trasmettendo al richiedente anche una copia degli elaborati progettuali.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05 - Difesa del Suolo della Regione Lazio.

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore del Dipartimento
dott. Raniero De Filippis